

CODICE DI COMPORTAMENTO

in materia di

INTERNAL DEALING

INDICE

1. Premessa
2. Definizioni
 - 2.1 Soggetti Rilevanti
 - 2.2 Persone Strettamente Legate
 - 2.3 Altre definizioni
3. Obblighi di comportamento ed informativi dei Soggetti Rilevanti
 - 3.1 Obbligo di informativa dei Soggetti Rilevanti di cui all'art. 2.1, lett. a), b) e c).
 - 3.2 Esclusioni
 - 3.3 Obbligo Informativo nei confronti delle Persone Strettamente Legate
 - 3.4 Obbligo di informativa di ciascun azionista rilevante
4. "Soggetto Preposto" al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni
5. Obblighi di comunicazione da Webuild a CONSOB e al Mercato
 - 5.1 Comunicazioni a Consob
 - 5.2 Comunicazioni al Mercato
 - 5.3 Successiva Conferma al Soggetto Rilevante
 - 5.4 Esonero da Responsabilità
6. Black Out Period
 - 6.1 Divieto di operare durante i Black Out Period
 - 6.2 Deroghe
7. Sanzioni
8. Comunicazione ai Soggetti Rilevanti e Accettazione del Codice
9. Modifiche ed integrazioni
10. Entrata in Vigore
11. Allegati al Codice e Lista di distribuzione del Codice

1. PREMESSA

Il presente Codice di Comportamento (il “**Codice**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 marzo 2006 e, successivamente, modificato in data 1 agosto 2006, 23 maggio 2007, 17 dicembre 2014, 15 giugno 2016, 14 luglio 2016, 21 febbraio 2018, 26 settembre 2018, 11 marzo 2020, 1° settembre 2020 e, da ultimo, 25 marzo 2021 disciplina la materia dell’*internal dealing* con specifico riferimento a Webuild S.p.A. (“**Webuild**” o l’“**Emittente**”).

Il Codice è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto (i) dall’art. 19 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014 (di seguito, il “**Regolamento MAR**”), (ii) dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522 (di seguito, il “**Regolamento Delegato 522**”), (iii) dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 10 marzo 2016, n. 2016/523 (il “**Regolamento Delegato 523**”), (iv) dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dal Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) e (v) dalla ulteriore normativa interna di tempo in tempo applicabile.

Il Codice ha la finalità di disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi che i “**Soggetti Rilevanti**” e le “**Persone Strettamente Legate**” ai Soggetti Rilevanti (come individuati ai successivi artt. 2.1 e 2.2) sono tenuti a rispettare nei confronti dell’Emittente in relazione alle “**Operazioni Rilevanti**” (come individuate al successivo art. 2.3) aventi a oggetto, a seconda del caso, “**Azioni**”, “**Strumenti di Debito**”, “**Derivati**” e/o “**Strumenti Collegati**” (come definiti in seguito al successivo art. 2.3), nonché gli obblighi cui i Soggetti Rilevanti e Webuild sono tenuti nei confronti di CONSOB e del mercato relativamente alle suddette Operazioni Rilevanti.

Le disposizioni contenute nel presente Codice sono inderogabili e, pertanto, vincolanti per tutti i destinatari, ivi inclusi i Soggetti Rilevanti che non abbiano restituito al “**Soggetto Preposto**” (come individuato al successivo art. 4) la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo art. 8.

L’osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i Soggetti Rilevanti dall’obbligo di rispettare le altre norme interne legislative o regolamentari di tempo in tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

2. DEFINIZIONI

2.1 SOGGETTI RILEVANTI

Ai fini del presente Codice devono intendersi “**Soggetti Rilevanti**”:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Webuild;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Webuild e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di Webuild.

Ai fini di quanto sopra e in conformità alla normativa applicabile alla data del presente Codice, con riguardo a Webuild, sono quindi da considerare Soggetti Rilevanti:

- i Consiglieri di Amministrazione di Webuild;
- i Sindaci Effettivi di Webuild;
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Webuild;
- il *Direttore Generale Corporate & Finance* di Webuild;
- il *Direttore Generale Global Operations* di Webuild;
- il *Direttore Group HR, Organization & Systems* di Webuild;
- il *Vice Direttore Generale Operations Executive Director Americas* di Webuild;
- il *Chief Financial Officer & Group Risk Officer* di Webuild;
- il *Direttore Global Supply Chain* di Webuild;
- il *Direttore Internal Audit & Compliance* di Webuild;
- il *Direttore Group Bidding & Engineering* di Webuild;
- il *Direttore Group Commercial* di Webuild;
- il *Direttore Domestic Operations* di Webuild;
- l'*Operations Executive Director Far East & Oceania* di Webuild;
- l'*Operations Executive Director Sub-Saharan Africa* di Webuild;
- l'*Operations Executive Director Europe* di Webuild;
- il *General Counsel* di Webuild.

Il Consiglio di Amministrazione di Webuild potrà individuare ulteriori Soggetti Rilevanti, in aggiunta a quelli di cui al presente art. 2.1, in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi conferito, dando successivamente istruzioni al Soggetto Preposto (di cui al successivo art. 4) ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti.

2.2 PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Ai fini del presente Codice, per “**Persone Strettamente Legate**” ai Soggetti Rilevanti, a seconda del caso, si intendono:

- a) il coniuge non separato legalmente (ovvero un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto applicabile), i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti (collettivamente, i “**Familiari Rilevanti**”);
- b) le persone giuridiche, le società di persone, e i *trust*, in cui un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione e/o della responsabilità da direzione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti;
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti;
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei “**Familiari Rilevanti**”.

2.3 ALTRE DEFINIZIONI

Ai fini del presente Codice per:

“**Azioni**” si intendono le azioni ordinarie e di risparmio Webuild;

“**Derivati**” si intendono gli strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante strumenti finanziari di Webuild;

“**Informazioni Privilegiate**” si intendono le informazioni privilegiate di cui

all'art. 7 del Regolamento MAR, che riguardano direttamente Webuild;

“**Operazioni Rilevanti**” si intendono tutte le operazioni condotte per conto dei Soggetti Rilevanti, e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, aventi a oggetto Azioni, Strumenti di Debito, Derivati o altri Strumenti Collegati, secondo quanto richiamato nell’**Allegato 1** al presente Codice;

“**Strumenti Collegati**” si intendono gli strumenti finanziari di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) del Regolamento MAR, che siano collegati alle Azioni, agli Strumenti di Debito o ai Derivati, a seconda del caso (1);

“**Strumenti di Debito**” si intendono le obbligazioni e gli altri strumenti di debito di tempo in tempo emessi da Webuild.

3. OBBLIGHI DI COMPORAMENTO E INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

- 3.1 OBBLIGO DI INFORMATIVA DEI SOGGETTI RILEVANTI DI CUI ALL’ART. 2.1, LETT. A), B) E C)
- A. I Soggetti Rilevanti devono comunicare a Webuild e a CONSOB (in tale ultimo caso personalmente o per il tramite di Webuild), **entro tre giorni lavorativi** a partire dalla data di effettuazione, le Operazioni Rilevanti effettuate per loro conto e/o delle Persone Strettamente Legate a essi riconducibili, aventi a oggetto Azioni, Strumenti di Debito, Derivati o Strumenti Collegati (fermo restando che per “effettuazione”, qui e di seguito, si intende la data di conclusione dell’Operazione Rilevante, ad esempio attraverso l’invio di un ordine di acquisto/vendita, anche qualora la liquidazione avvenga successivamente).
- B. Fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera A del presente art. 3.1, ove i Soggetti Rilevanti intendano avvalersi di Webuild, per la comunicazione a CONSOB, delle Operazioni Rilevanti, essi devono, senza indugio e comunque **entro 1 giorno lavorativo** dalla data dell’ultima Operazione Rilevante, informare il Soggetto Preposto, specificando nella *cover letter* delle comunicazioni previste dalla successiva lettera C del presente art. 3.1., ovvero con le modalità di cui alla successiva lettera D del presente art. 3.1., che intendono richiedere che sia Webuild a comunicare a CONSOB, per conto dei medesimi, la notizia dell’Operazione Rilevante, in conformità al successivo art. 5.1 del presente Codice.
- C. Ciascun Soggetto Rilevante comunica al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti effettuate, nei modi seguenti:
- inoltro via *e-mail*, all’indirizzo di posta elettronica del Soggetto Preposto nonché all’indirizzo corporateaffairs@webuildgroup.com, **previo avviso telefonico** al Soggetto Preposto al numero 02/44422206;
- di un modulo conforme al “*Filing Model*” di cui all’Allegato 2 al presente Codice, debitamente compilato e sottoscritto. I moduli sono disponibili presso il Soggetto Preposto, nonché sul sito *internet* dell’Emittente (sezione “*Governance/Internal Dealing*” e “*Governance/Procedure e Regolamenti*”). Le

(1) Alla data di entrata in vigore della presente versione del Codice, l’art. 3, comma 2, lett. b) del Regolamento MAR definisce «strumenti collegati»: “*gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: (i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; (ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; (iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; (iv) strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; (v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni [...]*”.

comunicazioni a CONSOB dovranno essere effettuate dai Soggetti Rilevanti, ovvero dall'Emittente per conto dei Soggetti Rilevanti, nel caso di cui alla precedente lettera B del presente art. 3.1, mediante invio a CONSOB dello stesso modulo di cui all'Allegato 2 al presente Codice, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Le Comunicazioni che non dovessero contenere tutti i dati necessari per la comunicazione a CONSOB si intenderanno non ricevute.

- D. Il Soggetto Preposto dovrà fornire ai Soggetti Rilevanti un riscontro immediato, tramite *e-mail*, dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni.
- E. Per richieste di chiarimenti si potrà telefonare al numero 02/44422206 o ai diversi numeri che venissero in seguito comunicati per iscritto dal Soggetto Preposto.

3.2 ESCLUSIONI

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000.00 (ventimila) entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, ovvero il diverso importo previsto dalla normativa applicabile.

3.3 OBBLIGO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

In ottemperanza al disposto dell'art. 19, comma 5, del Regolamento MAR, ciascun Soggetto Rilevante dovrà notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate a esso gli obblighi loro spettanti di cui all'art. 19 del Regolamento MAR e conservare copia di suddetta notifica.

3.4 OBBLIGO DI
INFORMATIVA DI
CIASCUN AZIONISTA
RILEVANTE

I soggetti che detengono una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti ⁽²⁾, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale di Webuild rappresentato da Azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'Emittente, sono tenuti a comunicare a CONSOB e a pubblicare le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di Azioni o di strumenti finanziari collegati alle Azioni, compiute dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, e che non siano soggette a esenzione a norma dell'art. 152-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, a norma degli artt. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti.

4. "SOGETTO PREPOSTO" AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI

L'Head of Corporate Affairs di Webuild è il Soggetto Preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti comunicate dai Soggetti Rilevanti. Il Soggetto Preposto ha il compito di vigilare sull'applicazione del Codice sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni.

Il Soggetto Preposto segnala altresì al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni alle previsioni del presente Codice che riscontri o di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del proprio operato.

Copia della versione di volta in volta aggiornata del Codice resterà depositata presso il Soggetto Preposto a disposizione di tutti i Soggetti Rilevanti.

(2) Alla data di entrata in vigore della presente versione del Codice, l'art. 118 del Regolamento Emittenti dispone che:

"1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;
b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente;
c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.

2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportato sia sul prestatario o riportatore. Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso previsto dall'articolo 119-bis, comma 3, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.

2-bis. Le azioni e i diritti di voto riferiti alle operazioni indicate dal comma 2 sono computati da parte del prestatore o riportato ai sensi dell'articolo 119, comma 1, e da parte del prestatario o riportatore ai sensi dell'articolo 117.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

3-bis. Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, ferma restando la disciplina del presente articolo, per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione.

4. ...omissis...

5. Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle partecipazioni gestite.

6. Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nel medesimo giorno di negoziazione, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

7. Le partecipazioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale.

8. Qualora sussista l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 117, la medesima comunicazione dovrà, altresì, contenere:

a) l'indicazione delle azioni di cui il soggetto tenuto all'obbligo è titolare suddivise per categoria; nonché

b) la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria."

5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA WEBUILD A CONSOB E AL MERCATO

- 5.1 COMUNICAZIONI A CONSOB Su richiesta dei Soggetti Rilevanti, laddove questi ultimi dichiarino, ai sensi del precedente art. 3.1, che non intendono provvedervi personalmente, Webuild, per il tramite del Soggetto Preposto, comunicherà alla CONSOB le Operazioni Rilevanti di cui al predetto art. 3.1 compiute dai Soggetti Rilevanti–o dalle Persone Strettamente Legate a quest’ultimi, **entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante**.
- 5.2 COMUNICAZIONI AL MERCATO Webuild, per il tramite del Soggetto Preposto, provvede a pubblicare (con le modalità previste dalla vigente normativa) le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti **entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante** e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
- Copia della comunicazione diffusa al mercato sarà successivamente pubblicata anche sul sito *internet* dell’Emittente (sezione “*Governance/Internal Dealing*”), entro l’orario di apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.
- 5.3 SUCCESSIVA CONFERMA AL SOGGETTO RILEVANTE Il Soggetto Preposto fornirà conferma ai Soggetti Rilevanti circa le avvenute comunicazioni, ai sensi dei precedenti artt. 5.1 e 5.2, delle Operazioni Rilevanti comunicate ai sensi dell’art. 3.1 del presente Codice.
- 5.4 ESONERO DA RESPONSABILITÀ Il Soggetto Preposto non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa a CONSOB e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o di Webuild, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dall’art. 19 del Regolamento MAR.

6. BLACK OUT PERIOD

- 6.1 DIVIETO DI OPERARE DURANTE I BLACK OUT PERIOD I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 2.1, lett. a) e b) non possono effettuare Operazioni Rilevanti per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative ad Azioni, Strumenti di Debito, Derivati e/o Strumenti Collegati nel periodo di 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti alla comunicazione al mercato dell’approvazione, da parte dell’organo di amministrazione, del progetto di bilancio annuale, della relazione semestrale, e di ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi della normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo applicabile (di seguito “**Black Out Period**”).
- 6.2 DEROGHE Webuild può (ma non è obbligata a) consentire a un Soggetto Rilevante di cui all’art. 2.1, lett. a) e b) di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Black Out Period:

- (i) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni; o
- (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Il Soggetto Rilevante di cui all'art. 2.1, lett. a) e b), dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione di Webuild motivata richiesta scritta **almeno 6 (sei) giorni di calendario** prima della data prevista per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà contenere:

- nell'ipotesi *sub* (i) di cui al primo paragrafo del presente art. 6.2, descrizione dell'Operazione e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita e tale vendita delle Azioni non possa essere effettuata in altro momento se non durante il Black Out Period; e
- nell'ipotesi *sub* (ii) di cui al primo paragrafo del presente art. 6.2, indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante in un Black Out Period.

Il Consiglio di Amministrazione di Webuild nel valutare se consentire la negoziazione durante un Black Out Period dovrà uniformarsi ai criteri e alle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Delegato 522. Il Soggetto Rilevante interessato presterà la massima collaborazione e trasmetterà al Consiglio di Amministrazione quanto prima, e in ogni caso in tempo utile, qualsiasi documento e informazione aggiuntiva che il Consiglio medesimo possa ragionevolmente richiedere ai fini della sua valutazione.

In caso di mancato consenso per qualsivoglia motivo, il Soggetto Rilevante di cui all'art. 2.1, lett. a) e b), si asterrà, sotto la propria esclusiva responsabilità, dal compimento dell'operazione fino al termine del Black Out Period di riferimento.

7. SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporta, in caso di violazioni reiterate e senza giustificato motivo:

- per i dipendenti di Webuild: l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile;
- per gli eventuali altri collaboratori, la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto;
- per gli Amministratori e i Sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva assemblea la revoca per giusta causa del Consigliere o del Sindaco inadempiente.

Si precisa altresì che l'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a essi di quanto previsto ai sensi della normativa applicabile in materia di *internal dealing* e del presente Codice, è sanzionata agli effetti di quanto stabilito dalla normativa di tempo in tempo vigente.

8. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DEL CODICE

Il Soggetto Preposto provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 3 del Codice, unitamente a copia del Codice stesso.

All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 3**, attestante altresì l'impegno a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, nonché a far sì - ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi; (b) provvedono tempestivamente - e in ogni caso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione di copia del Codice - ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi indicati all' art. 3.1 del Codice.

Il Soggetto Preposto redige e aggiorna tempestivamente l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a essi riconducibili.

9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modifiche e le integrazioni al Codice, se aventi natura sostanziale, sono rimesse al Consiglio di Amministrazione di Webuild.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato di

Webuild sono autorizzati ad apportare al presente Codice ogni modifica di carattere puramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto del Codice stesso, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione di Webuild in occasione della prima riunione utile.

Il Soggetto Preposto ha il compito di monitorare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità del Codice; a tal fine formula proposte di adeguamento del Codice al Consiglio di Amministrazione.

10. ENTRATA IN VIGORE

La presente versione del Codice entra in vigore il 25 marzo 2021.

11. ALLEGATI AL CODICE E LISTA DI DISTRIBUZIONE DEL CODICE

Il Presente Codice è comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato 1. Operazioni Rilevanti
- Allegato 2. Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni su Strumenti Finanziari – *Facsimile*
- Allegato 3. Schema 1: Comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti – Schema 2: Dichiarazione di presa conoscenza e accettazione.

Copia del presente Codice viene consegnata, unitamente a un estratto della normativa rilevante, ai seguenti soggetti:

- Soggetti Rilevanti;
- Soggetto Preposto;
- *Internal Auditor*.

I Soggetti Rilevanti devono restituire il Modulo di Accettazione debitamente compilato, datato e sottoscritto nel termine previsto dall'art. 8 del presente Codice.

Il presente Codice viene pubblicato sul sito *internet* di Webuild nelle sezioni "*Governance/Procedure e Regolamenti*" e "*Governance/Internal Dealing*".

Operazioni Rilevanti

Sulla base di quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento Delegato 522, le Operazioni Rilevanti comprendono:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in Derivati o a strumenti a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'Emittente o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e le opzioni call, e di warrant;
- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (h) le operazioni in Derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito Webuild, compresi i credit default swap;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata allo stesso;
- (m) l'assunzione o la concessione in prestito di Azioni o titoli di credito Webuild o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

Ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento MAR, le Operazioni Rilevanti comprendono altresì:

- (n) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata allo stesso, con la precisazione che non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- (o) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (p) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui: *(i)* il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso; *(ii)* il rischio dell'investimento è a carico del contraente; *(iii)* il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

**Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni su Strumenti Finanziari -
Facsimile**

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO DELEGATO 523

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, —indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; —nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[—una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. —Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

		Prezzo/i	Volume/i
c)	Prezzo/i e volume/i	<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate —Volume aggregato —Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>—si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>—sono della stessa natura;</i> <i>—sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>—sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>—nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>—nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	

Schema 1 – Comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti

Gent. _____

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi del Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing* di Webuild S.p.A. allegato alla presente (il "**Codice**").

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa nazionale di tempo in tempo applicabile.

La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati all'art. 3.1 del Codice.

Con i migliori saluti,

_____, li _____

Il Soggetto Preposto di Webuild S.p.A.

Schema 2 – Dichiarazione di presa conoscenza e accettazione

Io sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____

Nella mia qualità di _____

- preso atto di essere stato/a incluso/a nel novero dei “Soggetti Rilevanti” ai sensi del Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing di Webuild S.p.A. (di seguito, “Codice”); in particolare di essere stato/a annoverato/a tra i Soggetti Rilevanti di cui all’art.2.1;
- consapevole dell’impegno morale, nonché degli obblighi giuridici posti a mio carico dalla vigente normativa (di cui mi è stata fornita copia) e dal Codice;
- preso atto delle sanzioni in caso di inosservanza dei medesimi obblighi e derivanti sia dal Codice che dalla normativa vigente che dichiaro di conoscere;
- consapevole della disponibilità offerta da Webuild ad effettuare in nome e per conto degli interessati le comunicazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza e al mercato, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Codice (artt. 5.1 e 5.2), subordinatamente al rispetto dei termini di cui all’art. 3.1 del Codice;

DICHIARO

- di aver ricevuto copia del Codice, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
- di impegnarmi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del Codice e di conservarne copia. A tal proposito, indico di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Legate (come definite ai sensi dell’art. 2.2 del Codice) a me riconducibili:

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame

(*)Per le persone giuridiche.

- di impegnarmi con la massima diligenza all'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel Codice (nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate a me riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dal Codice) e a inoltrare le comunicazioni a:

Webuild S.p.A.
Head of Corporate Affairs
e-mail: corporateaffairs@webuildgroup.com

.....

(firma)

Lì,